



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 18/02/2020 e vi rimarra' fino al 05/03/2020.

Li 18/02/2020

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

Deliberazione della Giunta Comunale

n.33/2020 del 11.02.2020

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. DETERMINAZIONI.

Il 11 febbraio 2020 alle ore 15,45 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Filograno Monica	P
Montaruli Domenica	A	Giordano Nicola	P
Di Bisceglie Lucia	P	Marone Rocco	P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 1

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 10/02/2020	Data:
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo D'Ingeo	

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 2 febbraio 2010, esecutiva, veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e si approvava il "Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 6 maggio 2010, resa esecutiva a termini di legge, si designavano i componenti della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Ruvo di Puglia, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i.;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12/09/2016 veniva modificato il "Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio" per adeguarlo al testo vigente della LR 20/2009, come modificato dalla LR 19/2015;

CONSIDERATO che la LR n. 20 del 07/10/2009, recante la "Norme per la pianificazione paesaggistica", è stata ulteriormente modificata con LR n. 28 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP n. 124 del 28/10/2016;

CONSIDERATO che l'art. 8 della citata LR n. 20/2009 e s. m. ed i. dispone testualmente, nel testo come modificato con LR 28/2016, quanto segue:

"1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004", del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

4. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo

7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

9. Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

10. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente.

11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell'organo.”.

CONSIDERATO che:

- occorre rinnovare la attuale Commissione Locale del Paesaggio, in scadenza ad aprile 2020;
- nella procedura di rinnovo occorre tenere conto delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 28 del 26 ottobre 2016, con la modifica della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8 del Regolamento sui Controlli:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Direttore dell'Area Politiche del territorio;

- circa la regolarità contabile, in ordine ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta comporta sulla situazione economica-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell'ente, reso dal Funzionario Direttore dell'Area del Settore Pianificazione e Risorse;

- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) MODIFICARE l'art. 1 del “Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio”, allo scopo di renderlo conforme a quanto stabilito dalla L.R. n. 20/2009 come modificata da ultimo con L.R. 28/2016, con il seguente nuovo testo:

“ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE

1. La “Commissione Locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un

organo collegiale tecnico – consultivo istituito ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 7/10/2009, n. 20;

2. La Commissione è composta da cinque componenti:

quattro componenti in possesso di Diploma di Laurea attinente le seguenti discipline:

1. *DISCIPLINE DELL'INGEGNERIA, DELL'ARCHITETTURA, DEI BENI STORICO CULTURALI, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, pianificazione del territorio a orientamento ambientale.*
2. *DISCIPLINE DELLE SCIENZE DELLA TERRA con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia.*
3. *DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI.*
4. *DISCIPLINE INERENTI AI BENI CULTURALI, ALLA STORIA DELL'ARTE, ALLA ARCHEOLOGIA ED ALLA STORIA DEL TERRITORIO con possesso della Laure specialistica in Archeologia o laurea equipollente;*

nonché da

1. *una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali e sia iscritta a un albo professionale.*

3. *I componenti sono scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche discipline in precedenza elencate.*

4. *Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio."*

2) RITENERE, per effetto della presente deliberazione, modificato con effetto immediato il vigente "Regolamento per il funzionamento e composizione della Commissione locale per il Paesaggio" secondo il nuovo testo integrale allegato (con la indicazione in grassetto delle modifiche introdotte con la presente deliberazione);

3) DEMANDARE al Direttore dell'Area 9-Sviluppo sostenibile e Governo del territorio, competente per materia, di provvedere, previa selezione pubblica, alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;

4) DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Pasquale Roberto Chieco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 11/02/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 11/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia
